

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Le scadenze delle comunicazioni DAC6 dopo la circolare 2/E/2021

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW 2021



Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, lo scorso **10 febbraio**, la [circolare 2/E/2021](#) in tema di comunicazioni DAC 6, con la quale sono state **recepite alcune delle osservazioni proposte dagli operatori del settore**.

Ricordiamo, infatti, che l'Agenzia aveva messo a disposizione dei contribuenti una **bozza di circolare di 115 pagine** in modo che potessero giungere **osservazioni utili** alla stesura della versione finale.

La **versione definitiva**, di 122 pagine, **non ha superato ancora molti dei problemi evidenziati** dagli operatori sull'applicazione della disciplina.

Avremo modo, nei **successivi interventi**, di palesare alcuni **profili contraddittori o cortocircuiti normativi** che talora sono occorsi. In questa sede ci limitiamo a segnalare come la **procedura di segnalazione da parte dell'intermediario coinvolga il contribuente**, solo per il fatto che questi dovrà essere **informato dell'avvenuta comunicazione**.

I contribuenti che attuano il **meccanismo transfrontaliero**, inoltre, sono tenuti ad **indicare il numero di riferimento nelle pertinenti dichiarazioni fiscali** per tutti i periodi d'imposta in cui il meccanismo transfrontaliero è utilizzato ([articolo 3, comma 3, D.M. 17.11.2020](#)).

L'Agenzia delle entrate, infatti, al **momento della comunicazione** di cui all'[articolo 6 D.Lgs. 100/2020](#), rilascia un **numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero**, salvo nei casi in cui la comunicazione **contenga già un numero di riferimento rilasciato dalla medesima Agenzia delle entrate** o da altre Amministrazioni fiscali di Paesi dell'Unione europea.

Nel caso in cui il predetto meccanismo sia in grado di **determinare una riduzione potenziale**

d'imposta, il contribuente deve indicare nel rigo RS490 il numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero.

Numero di riferimento del meccanismo frontaliero	RS490	
--	-------	--

Il **contribuente**, tuttavia, non ha alcun modo di instaurare un contraddittorio, nonostante venga coinvolto in una procedura che nei suoi confronti potrebbe presentare anche dei **riflessi penali** e non solo amministrativi.

La pubblicazione della circolare non poteva certo determinare una proroga delle scadenze, atteso che in tal senso dovrebbe provvedere il **legislatore**, peraltro vincolato dai dettami comunitari.

Tuttavia, a livello psicologico, la **pubblicazione della circolare** ha dato uno scossone agli operatori, svegliandoli dal loro torpore e facendo maturare la consapevolezza – ove ce ne fosse stato bisogno – che la **DAC6 è effettivamente in vigore**.

Ricordiamo, pertanto, le prime scadenze, sulle quali la circolare influisce semplicemente prevedendo **che le comunicazioni in scadenza il 1° febbraio potranno essere inviate, senza applicazioni di sanzioni, entro il 28 febbraio** e, quindi, entro il 1° marzo, atteso che **la scadenza cade di domenica**.

La successiva tabella propone le scadenze imminenti che interessano l'intermediario.

Tabella – Le imminenti scadenze della comunicazione

Ambito temporale del meccanismo	Scadenza
Informazioni relative ai meccanismi transfrontalieri la cui prima fase è stata attuata tra il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020	28 febbraio 2021 (1° marzo 2021)
Comunicazione di meccanismi commerciali	Ogni tre mesi a partire dal 30 aprile 2021
Informazioni relative al periodo, a partire dal 1° gennaio 2021	Entro 30 giorni

La scadenza a regime sarà quella dei 30 giorni. Il *dies a quo*, come avremo modo di precisare in successivi interventi, **varia a seconda dei casi**.

In prossimi interventi esamineremo la figura dell'**intermediario**, ossia del soggetto che, in prima battuta, è **tenuto alle comunicazioni**.

La locuzione potrebbe risultare fuorviante in quanto **sembrerebbe far riferimento esclusivamente al mondo degli intermediari finanziari**.

Così non è. Infatti, **pur non escludendo il mondo bancario**, si tratta di una normativa che ragionevolmente interesserà prevalentemente i **consulenti** che potranno intervenire come **promotori** o, molto più frequentemente, come **fornitori di servizi**.